

REPERTORIO N. 215991

RACCOLTA N. 13492

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO

Registrato a Viterbo

il 24-01-1994

REPUBBLICA ITALIANA

al N. 199

L'anno millenovecentonovantatre il giorno trentuno del mese

di dicembre

31.12.1993


in Viterbo Via Ascenzi n.1 negli Uffici del Sindaco del Comune di Viterbo

innanzi a me dottor Luciano D'Alessandro, Notaio in Viterbo, iscritto nel Collegio Notarile di tale Città, senza assistenza di testimoni per avervi i Componenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato

SONO PRESENTI I SIGNORI

NARDINI UGO nato ad Acquapendente il 10 febbraio 1951 - impiegato domiciliato per la carica in Viterbo Via Saffi n.49 il quale interviene al presente Atto nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo (Codice Fiscale 80005570561), giusta delibera del Consiglio Provinciale numero 20 del primo marzo 1993 che in copia conforme all'originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

FIORONI GIUSEPPE, nato a Viterbo (VT) il 14 ottobre 1958, medico chirurgo, domiciliato in Viterbo (VT) Piazza del Plebiscito n. 1, il quale interviene al presente Atto quale Sindaco pro-tempore del Comune di Viterbo (Codice Fiscale



NOTAIO
L. A. T. O. V.
VIA M. S. A. M.
- 05100 -

80008850564) giusta il verbale del Consiglio Comunale n. 90 del 30 marzo 1993 che in copia conforme all'originale si allega al presente Atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Detti Componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente Atto al quale mi

PREMETTONO CHE

- i sopra citati enti fanno parte del Consorzio per la gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e Provinciale "A. Anselmi", costituito con delibera n. 209/72 dell'Amministrazione Provinciale e delibera n. 257/72 del Comune di Viterbo e approvato con decreto Prefettizio n. 5187/73;

- l'articolo 60 della legge 8 giugno 1992, n. 142, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o province, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli articoli 24 e seguenti della Legge stessa;

- la trasformazione dei consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'articolo 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile;

- gli enti consorziati hanno accettato l'esistenza dei pre-

1
1
c
L
fi

supposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì alla trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;

pertanto la volontà comune di conservare il consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n. 142/90, implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo e di un nuovo statuto che dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra enti associati;

TUTTO QUANTO PREMESSO-----

fra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1-----

DENOMINAZIONE-----

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al consorzio la denominazione di Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e Provinciale "A. Anselmi".

ARTICOLO 2-----

FINI-----

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. Il nuovo organismo

di cooperazione, dotato di capacità di agire volto a gestire servizi a rilevanza socioculturale con autonomia gestionale deve assicurare il raggiungimento, delle seguenti finalità:-- avere una biblioteca moderna con una unica direzione, fornita di fondi librari, italiani o stranieri, adeguati alle esigenze culturali di tutti i cittadini, di qualsiasi età o classe sociale. In particolare la biblioteca dovrà curare l'acquisto delle opere, che servono per la consultazione e la valorizzazione dei manoscritti, delle pergamene, dei documenti e dei rari della Biblioteca Comunale degli Ardentì.-----

Questo fondo, ad alto livello scientifico e specializzato per i testi concernenti la storia, la civiltà e la conformazione fisica dell'Alto Lazio, sarà fulcro di consultazione anche per i cittadini di tutta la Provincia e per gli studiosi che si interessano della regione viterbese.-----

Il Consorzio, inoltre, promuove direttamente ed indirettamente in collaborazione con gli Enti, iniziative culturali.-----

Il Consorzio provvede, altresì, alla costituzione e funzionamento di apposite sezioni, una per la Provincia ed una per il Comune di Viterbo, per la conservazione dei vecchi atti, documenti ed affari esauriti dei due Enti, a norma della legge 30.05.1963 n. 1409.-----

Le ulteriori finalità meglio risultano precisate nell'articolo 2 dello Statuto di cui in appresso.-----

-----ARTICOLO 3-----

gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del con-
sorzio in anni venti a partire dalla data di sottoscrizione
della presente.

Alla scadenza del termine come sopra fissato la durata del
consorzio è automaticamente prorogata per altri venti anni e
così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza
uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler
rinunziare alla proroga tacita.

-----ARTICOLO 4-----

-----RECESSO-----

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di coopera-
zione ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di re-
cesso cinque mesi prima della scadenza.

La proposta di recesso deve essere accettata da tutti gli
enti, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esi-
stenza del consorzio,

Il recesso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno suc-
cessivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione
adottato con le forme e modalità prescritte dall'articolo 25,
comma secondo, della legge 142/90, contenente le opportune
modifiche da apportare alla convenzione.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti -
rispetto all'anno in corso - oltre che per le obbligazioni
con effetti permanenti.

-----ARTICOLO 5-----



-----AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI-----

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 142/90.

-----ARTICOLO 6-----

-----QUOTE DI PARTECIPAZIONE-----

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa secondo le seguenti quote percentuali: Comune 50% (cinquanta per cento) e Provincia 50% (cinquanta per cento).

L'effettiva potestà di intervento di ciascun ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

-----ARTICOLO 7-----

-----TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI-----

Le deliberazioni fondamentali del consorzio debbono essere trasmesse, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti

parte del Consorzio entro 15 (quindici) giorni dalla loro
adozione.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----ONERI FINANZIARI-----

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei
singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quo-
ta di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data della motivata e regolarmente
documentata richiesta.-----

Il presidente del consiglio di amministrazione, trascorso
infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa dif-
fida, chiedere al competente organo regionale di controllo la
nomina del commissario "ad actus" presso l'ente inadempiente
per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggio-
rato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di
sconto.-----

Il consiglio di amministrazione può altresì, stabilire di
avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute
dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista
dall'articolo 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO-----

Al consorzio si applicano le norme contenute negli articoli 6
e 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e la legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di

accesso.

ARTICOLO 10

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'articolo 3, della presente convenzione, lo stesso s'intende cessato per estinzione del fine.

ARTICOLO 11

ARBITRATO

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte piu' diligente. Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 12

SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'ente preesistente succede il nuovo consorzio.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione, ripartito tra i singoli enti associati secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del previgente statuto, viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione previste dall'articolo 6.-----

Il personale attualmente alla dipendenze del consorzio transita nei ruoli del costituendo consorzio.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO-----

Gli organi uscenti del consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello statuto.-----

-----ARTICOLO 14-----

Le parti prendono atto che le proprietà dei beni librari di importanza storica preesistenti alla formazione del consorzio che oggi si trasforma resteranno inalienabili e di esclusiva proprietà dell'Ente titolare. Prendono inoltre atto che i locali di Palazzo Santoro, attuale sede della Biblioteca comunale degli Ardenti restano di proprietà del Comune di Viterbo non essendo bene disponibile tra quelli conferiti al Consorzio.-----

I componenti consegnano a me Notaio lo statuto che composto di 36 (trentasei) articoli, previa sottoscrizione a norma di legge, si allega al presente Atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto che ho letto, unitamente agli allegati, ai Componenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo approvano.

Dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia fiducia su tre fogli intercalati per le intere prime nove pagine e sin qui della decima viene completato a mano da me Notaio.

FIRMATO: UGO NARDINI - GIUSEPPE FIORONI - LUCIANO D'ALESSANDRO NOTAIO

E' copia conforme all'originale che si rilascia per uso

di legge
viterbo, 18 gennaio 1994